

	Allegato "A" al rep. 187.665/ 66.041	
	STATUTO DELLA	
	"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER Piacenza ETS"	
	PARTE I	
	COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 1 – Costituzione - denominazione	
	1. È costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori la	
	"Fondazione di Partecipazione CER Piacenza ETS".	
	(di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela	
	dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la	
	produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato	
	ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.	
	2. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può	
	distribuire utili.	
	3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione,	
	nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli	
	artt. 12 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto e del	
	codice del Terzo Settore.	
	Art. 2 – Sede	
	1. La Fondazione ha sede legale in Piacenza.	
	2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della	
	Fondazione.	
	3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce	
	modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione.	
	Art. 3 – Scopi	

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, e precisamente interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

2. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.

3. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

4. La Fondazione opera sull'intero territorio nazionale, suddiviso nelle differenti Zone di Mercato, come definite dalla normativa vigente.

Art. 4 – Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;

b) gestire i rapporti con il GSE;

c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i

	partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi	
	benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;	
	e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile,	
	anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche	
	mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque	
	detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;	
	f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2	
	dell'articolo 32 del Dlgs 199/2021;	
	g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante	
	aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui	
	mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di	
	distribuzione;	
	h) fornire assistenza e supporto ai partecipanti alla fondazione per quanto riguarda le	
	attività attinenti l'efficientamento energetico, la generazione e l'immagazzinamento di	
	energia da fonti rinnovabili e l'accesso agli incentivi economici legati alle precedenti	
	attività;	
	i) sviluppare e supportare iniziative di carattere sociale sui territori nei quali svolge la	
	propria attività, in particolare iniziative legate all'emancipazione di soggetti	
	energeticamente svantaggiati e allo sviluppo della mobilità sostenibile.	
	Art. 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse	
	1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:	
	a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla	
	partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni	
	tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;	
	b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da	

attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza

regionali, nazionali ed europee;

c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche

in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di enti territoriali, azioni

per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di

progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi

di pubblica diffusione dei risultati;

f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati

che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;

g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti

punti.

2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi

sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello

Scopo.

3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione

industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa,

necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno

essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi

dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività

funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e

l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con

concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 – Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 – Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea.

da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato Italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 8 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dall'assemblea generale entro il successivo 30 gennaio i cui membri sono:

- I Fondatori

- gli Enti del Territorio locali

- i Partecipanti

mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dall'assemblea generale entro il 30 (trenta) aprile successivo.

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può riunirsi anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la

	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.	
	L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del	
	cinquanta per cento dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la	
	presenza di un quarto dei membri.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, sia in prima che in seconda	
	convocazione.	
	Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste	
	per l'omologo libro delle società per azioni.	
	Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta	
	anche di un solo consigliere.	
	3. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio con le forme e con	
	le modalità previste dalla legge per gli enti del terzo settore.	
	4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le	
	risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione	
	separata.	
	5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei	
	relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli	
	stanziamenti del bilancio approvato.	
	6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano	
	di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro	
	utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto	
	di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale	
	incremento del patrimonio.	

7. I Partecipanti in essere risultano da apposito Libro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione di Fondazione.

"Art. 9 – Destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

1. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia. La Fondazione ha la possibilità di delegare l'incarico di referente a soggetti terzi che svolgano in modo professionale tale attività.

2. Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia sono riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

3. Il Regolamento di cui al precedente comma 2 definisce altresì le modalità per la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti come definiti al successivo articolo 12, con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 10 – Fondatore Promotore

1. Sono Fondatori Promotori i soggetti indicati come tali nell'atto costitutivo della Fondazione e i Partecipanti che acquisiscono tale qualifica ai sensi del presente statuto.

Art. 11 – Partecipanti

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti tutti i soggetti che, ai sensi

della legge vigente, possono far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ivi comprese le fondazioni, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, le rappresentanze sindacali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 31, del d.lgs. 199 del 2021 che condividono le finalità della Fondazione.

2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

Art. 12 – Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, promuovendone anche le attività e la funzione sociale.

2. Inoltre, i Partecipanti:

a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;

b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Art. 13 – Recesso

1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.

2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14 – Esclusione

1. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Comitato di Gestione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.

2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

a) trasformazione, fusione e scissione;

b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

c) apertura di procedure di liquidazione.

4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15 – Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV

ORDINAMENTO

Art. 16 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente della Fondazione;

b) l'Assemblea dei Fondatori;

c) l'Assemblea degli Enti Territoriali Locali

d) il Comitato di Gestione;

e) l'Assemblea dei Partecipanti;

f) l'Organo di Revisione.

Art. 17 – Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta in atto costitutivo e rimane in carica per cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è eletto tra i suoi membri dal Comitato di Gestione e dura in carica 5 anni.

2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.

3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

4. Più in particolare Il Presidente:

a) convoca l'Assemblea dei Fondatori;

b) convoca l'Assemblea degli Enti Territoriali Locali, se costituita;

c) convoca l'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 18 – Il Comitato di Gestione – Composizione – Poteri e Modalità di Funzionamento

1. Il Comitato di Gestione è composto da membri in numero variabile da 3 sino a 5 in caso di costituzione dell'Assemblea degli Enti Territoriali Locali e dell'Assemblea dei Partecipanti, compreso il Presidente al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione con il corrispondente potere di legale rappresentanza.

2. I membri del Comitato di Gestione sono nominati:

a) due dall'Assemblea dei Fondatori;

b) uno dall'Assemblea degli Enti Territoriali Locali

c) uno dal Fondatore Promotore Cogenera S.r.l.;

d) uno dall'Assemblea dei Partecipanti.

4. Il Presidente del Comitato di Gestione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.

5. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare al Comitato di Gestione un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati, ove mancanti, il Comitato di Gestione procede alla nomina. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina e possono essere riconfermati, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.

6. I membri del Comitato di Gestione restano in carica fino alla nomina dei successori.

7. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente al suo interno al quale posso essere attribuiti tutti o parte dei poteri del Presidente. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.

8. In particolare:

a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3, 4 e 5;

b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;

c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle

	Comunità Energetiche Rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto al precedente	
	articolo 10;	
	d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli articoli 15 e 20;	
	e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore	
	e dei Partecipanti;	
	f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;	
	g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;	
	h) approva gli eventuali regolamenti Interni della Fondazione.	
	9. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di Gestione di	
	propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi	
	di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte	
	del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un)	
	giorno prima della data fissata.	
	10. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo	
	e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda	
	convocazione.	
	11. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, è	
	validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e	
	l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.	
	12. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche in	
	audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati	
	e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di	
	Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario	

della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

13. Il Comitato nomina al proprio interno un presidente e un segretario della riunione.

14. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti.

Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

15. Per le decisioni di cui al presente articolo, comma 8, lettera d) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera c) ed e) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.

17. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

18. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

19. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 19 – Il Comitato di Gestione – Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.lgs.39/2013;

b) siano dipendenti in servizio della Fondazione;

c) ricoprono il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del	
Governo o della Corte Costituzionale;	
d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi	
della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;	
e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del	
comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;	
f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del	
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra	
comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione	
dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;	
g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in	
controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione	
superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima	
popolazione abitanti della stessa regione.	
3. I componenti del Comitato di Gestione decadono:	
a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;	
b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge	
o dallo Statuto;	
c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del	
Comitato.	
4. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione.	
5. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione:	
a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;	
b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della	
Fondazione;	

c) aver tacitato cause di potenziale conflitto di interesse.

6. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 20 – L'Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai soggetti indicati come tali nell'Atto Costitutivo. L'Assemblea dei Fondatori può attribuire ad ulteriori soggetti partecipanti alla Fondazione, su indicazione del Presidente del Comitato di Gestione e con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la qualifica di Fondatore.

2. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o di uno di almeno due dei suoi membri, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può riunirsi anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

3. In prima convocazione l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. L'Assemblea dei Fondatori per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 21 – L'Assemblea degli Enti Territoriali Locali

1. Acquisiscono la qualifica di membro dell'Assemblea degli Enti Territoriali Locali tutti gli Enti Territoriali Locali che entrano a far parte della Fondazione.

2. L'Assemblea degli Enti Territoriali Locali si riunisce su convocazione del Presidente

	della Fondazione o di uno di almeno due dei suoi membri, mediante avviso contenente	
	l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda	
	convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si	
	abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza. Può riunirsi anche in audio/video-conferenza a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito	
	di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati.	
	3. L'Assemblea degli Enti Territoriali Locali, per tutte le deliberazioni di sua	
	competenza, delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto	
	in disponibilità dell'Assemblea stessa. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea degli	
	Enti Territoriali Locali sono mille. La ripartizione dei voti tra ciascun Fondatore avviene	
	in misura proporzionale al numero di abitanti. L'Assemblea degli Enti Territoriali Locali	
	si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento	
	dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza	
	del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.	
	4. L'Assemblea degli Enti Territoriali Locali delibera a maggioranza assoluta dei	
	punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.	
	Art. 22 – L'Assemblea dei Partecipanti	
	1. Tutti i Partecipanti, così come definiti all'art. 12, costituiscono l'Assemblea dei	
	Partecipanti.	
	2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:	
	a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Comitato di Gestione, sulle linee	
	generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri	
	argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;	

	b) nomina un membro del Comitato di Gestione.	
	3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della	
	Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della	
	seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza	
	obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione	
	da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può	
	riunirsi anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	4. Ogni membro dell'Assemblea dei Partecipanti ha diritto ad un voto.	
	5. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del	
	cinquanta per cento dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la	
	presenza di un quarto dei membri.	
	6. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, sia in prima che in	
	seconda convocazione.	
	Art. 23 – L'Organo di controllo	
	1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo	
	di Controllo monocratico.	
	2. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei Partecipanti o in sua assenza	
	dall'Assemblea dei Fondatori, dura in carica tre esercizi con scadenza alla data	
	dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'espressione del parere consultivo sul	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; l'Organo di Controllo può essere	
	rieletto.	
	3. All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.	
	4. L'Organo di Controllo è scelto tra revisori legali iscritti nell'apposito "Registro dei	

	revisori legali" tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del	
	Presidente della Fondazione.	
	5. L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla	
	correttezza della gestione economico finanziaria; vigila inoltre sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla	
	adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	6. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, al	
	superamento dei limiti previsti dalla legge o per autonoma determinazione della	
	Assemblea dei Partecipanti.	
	7. L'Organo di Controllo, su invito, può partecipare alle adunanze del Consiglio di	
	Fondazione.	
	PARTE V	
	SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	Art. 24 – Estinzione	
	1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli	
	scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice civile.	
	2. In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo	
	parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, ad un ente del terzo settore	
	individuato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 25 – Norma di rinvio	
	1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del	
	Codice civile e del Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore applicabili.	
	Art. 26 – Clausola compromissoria	
	1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente	

Statuto saranno deferite alla decisione di un arbitro unico nominato dal Consiglio

Arbitrale della Camera Arbitrale di Piacenza, su istanza della parte interessata.

2. L'Arbitrato avrà sede a Piacenza, avrà natura rituale e deciderà secondo diritto conformandosi al tariffario e al regolamento vigente presso la Camera Arbitrale di Piacenza.

Firmati all'originale:

FILIPPO RUGGERI - VALENTINA LABATI - ARIANNA ARCELLI –

MASSIMO TOSCANI Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 82/2005.

Piacenza, venticinque giugno duemilaventicinque.

Firmato Massimo Toscani Notaio.

"Firma digitale"